

# **Compensi spettanti ai componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale**

## **Nuove disposizioni Delibera n. 727 del 19/05/2014**

**Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 6 RIFERIMENTO: 2014-S116-00057

Reg.delib.n. 727  
Prot. n. 160/14-D

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

#### **O G G E T T O:**

Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali.

Il giorno 19 Maggio 2014 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**  
Ugo Rossi

Presenti:  
**VICE PRESIDENTE**  
Alessandro Olivi

## ASSESSORI

Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

### LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e s.m.i. avente ad oggetto "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

visti gli articoli 30 e 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5;

visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-159/Leg., recante "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30,36,76, 77 e 106 comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1942 di data 08.09.2005 avente ad oggetto: "Disposizioni di prima attivazione degli Istituti di formazione professionale provinciali;

visto l'articolo 15, comma 4, del D.P.P. 25.07.2005 n. 15-45/Leg. recante il regolamento concernente la "Disciplina degli Istituti di formazione professionale provinciali (art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21);

visto l'articolo 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i., relativo agli esami per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, che vige nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 60, comma 3 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i., concernente la valutazione degli studenti che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale;

visti in particolare:

i commi 3 e 4 dell'art. 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i. che stabiliscono che le commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale sono composte da:

un funzionario provinciale o un esperto in una delle materie d'esame con funzioni di presidente;

il responsabile della sede di attività o un docente suo delegato con funzioni di vicepresidente;

omissis

un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori della categoria interessa o affine;

un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali della categoria interessata o affine; i docenti del centro di formazione professionale o dell'attività riconosciuta

la commissione è validamente costituita anche nel caso in cui le organizzazioni di cui ai punti d) ed e) non abbiano provveduto alla designazione entro trenta giorni dalla richiesta fatta dall'assessore competente in materia di addestramento e formazione professionale. Tale disposizione si applica anche per i casi di sopraggiunti impedimenti da parte dei componenti designati dalle predette organizzazioni;

il comma 5 dell'art. 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i. che esclude espressamente il vicepresidente, facente funzioni di segretario, e gli insegnanti, dipendenti degli enti gestori, dal diritto del

compenso e specifica che, nel caso siano coinvolti docenti non dipendenti degli enti gestori convenzionati, i compensi vengono erogati direttamente dai medesimi enti e non dalla Provincia; che applica ai componenti delle commissioni d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la normativa relativa alle commissioni costituite per l'accesso all'impiego presso la Provincia;

visto il comma 9 bis dell'articolo 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i. che, in riferimento agli esami di diploma che si svolgono al termine del quarto anno di formazione professionale, prevede la valutazione finale, da parte di apposita commissione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale;

il comma 8 dell'articolo 9 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e s.m.i. che prevede che l'accertamento dell'idoneità a conseguire patenti di mestiere o di autorizzazione all'esercizio di attività lavorative si svolge in conformità alle disposizioni di legge che ne disciplinano il rilascio;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 dd. 25.11.2011 concernente le nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego presso la Provincia;

dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 498 di data 16.03.2012 ha modificato la precedente deliberazione n. 1336 di data 05.06.2009 in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni esaminatrici costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello e del diploma provinciale di formazione professionale nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali;

preso atto che a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 457 di data 14.03.2013 si è reso necessaria l'adozione di un provvedimento che modificasse in parte la precedente deliberazione di cui al precedente alinea, per la sola parte relativa ai compensi da attribuire agli esperti esterni;

preso altresì atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 di data 14 marzo 2013 ha modificato e integrato la deliberazione n. 498 di data 16.03.2012 per la sola parte relativa ai compensi da attribuire agli esperti esterni delle commissioni esaminatrici costituite per il rilascio del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale, e dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale;

- preso atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 635 di 28 aprile 2014 ed in particolare l'Allegato 1) della stessa che stabilisce la composizione delle commissioni esaminatrici, nominate dal Dirigente della struttura competente in materia di istruzione e formazione professionale, costituite per:

il rilascio del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi di quarto anno, successivo all'acquisizione della qualifica professionale, è composta come di seguito specificato:

a) un funzionario provinciale, individuato dal dirigente del Servizio all'interno del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, o di altra struttura provinciale o, di un soggetto comunque esperto in materia di formazione professionale, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente dell'istituzione formativa provinciale o paritaria o, nel caso di articolazioni territoriali di tali istituzioni, dal collaboratore del dirigente, o dal direttore della sede territoriale, o comunque da un docente delegato dal dirigente dell'istituzione formativa provinciale o dal direttore della sede territoriale della istituzione formativa paritaria, con funzioni di vicepresidente;

c) il tutor/coordinatore del quarto anno;

d) un esperto esterno scelto tra i rappresentanti della partnership o tra i tutor aziendali che hanno seguito gli studenti presso l'azienda, individuato dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, o nel caso di articolazioni territoriali, dal collaboratore del dirigente, o dal direttore della sede territoriale;

e) uno o più docenti di lingua comunitaria del quarto anno, in funzione del numero di lingue comunitarie oggetto d'esame, individuato/i dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, o nel caso di articolazioni territoriali di tali istituzioni, dal collaboratore del dirigente, o dal direttore della sede territoriale. Per i docenti di lingua comunitaria oggetto d'esame deve essere indicato anche il relativo sostituto.

f) uno o due docenti dell'area tecnico-professionale del quarto anno, individuato/i dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, o nel caso di articolazioni territoriali di tali istituzioni, dal collaboratore del dirigente,

o dal direttore della sede territoriale.

il rilascio del diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, è composta come di seguito specificato:

un funzionario provinciale, individuato dal dirigente del Servizio all'interno del Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, o di altra struttura provinciale o, di un soggetto comunque esperto in materia di formazione professionale, con funzioni di Presidente;  
il dirigente dell'istituzione formativa provinciale o paritaria o, nel caso di articolazioni territoriali di tali istituzioni, dal collaboratore del dirigente, o dal direttore della sede territoriale, o comunque da un docente delegato dal dirigente dell'istituzione formativa provinciale o dal direttore della sede territoriale della istituzione formativa paritaria, con funzioni di vicepresidente;  
un esperto esterno scelto tra i rappresentanti della partnership o tra i tutor aziendali che hanno seguito gli studenti presso l'azienda, individuato dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, o nel caso di articolazioni territoriali, dal collaboratore del dirigente, o dal direttore della sede territoriale;  
fino ad un massimo di cinque docenti titolari degli insegnamenti oggetto d'esame individuati dall'istituzione formativa provinciale o paritaria, o nel caso di articolazioni territoriali di tali istituzioni, dal collaboratore del dirigente, o dal direttore della sede territoriale.

Per i docenti di lingua comunitaria oggetto d'esame deve essere indicato anche il relativo sostituto. condivisa la necessità, al fine di un contenimento e razionalizzazione delle spese dell'Amministrazione provinciale, di disporre in merito ad una revisione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, facenti parte di commissioni d'esame, e dato atto che quest'ultimi soggetti sono il Presidente di commissione, così come stabilito dall'Allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 635 di data 28 aprile 2014 e l'esperto esterno di cui alle lettere d) e c) delle relative commissioni, di cui ai precedenti alinea, il cui compenso è quantificato e regolamentato dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto quindi di approvare l'Allegato A) denominato "Criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello, del diploma professionale al termine dei percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale e dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno del sistema di Istruzione e formazione professionale" e l'Allegato B) denominato "Criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di programmazione della formazione professionale e da leggi provinciali e nazionali", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che recano la nuova disciplina in materia di quantificazione di compensi delle commissioni e che sostituiscono integralmente quelli approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 498 di data 16 marzo 2012 e n. 458 di data 14 marzo 2013;

- tutto ciò premesso,
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni contenute nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato "Criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello, del diploma professionale al termine dei percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale e dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno del sistema di Istruzione e formazione professionale";

di approvare altresì, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni contenute nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato "Criteri di determinazione e modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di programmazione della formazione professionale e da leggi provinciali e nazionali (specifiche leggi)";

di dare atto che il presente provvedimento trova applicazione per le commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, di 1° e 2° livello, per il rilascio del diploma professionale al termine dei percorsi di quarto anno, successivo al conseguimento della qualifica professionale e dei percorsi quadriennali, senza uscita al terzo anno, per le commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali, nominate successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento;

di disporre che le previsioni recate dal presente provvedimento sostituiscono quelle previste nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 498 di data 16 marzo 2012 e n. 458 di data 14 marzo 2013;

di disporre infine che le disposizioni di cui ai suddetti allegati A e B) trovano applicazione a decorrere dalle sessioni di esame del corrente anno formativo 2013-2014, e che le stesse rimarranno in vigore fino alla loro eventuale modifica e/o abrogazione.

TD